



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**La**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

*composta dai seguenti magistrati:*

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addresso	
Primo Referendario	Michela Muti	

A seguito della Camera di consiglio del 20 aprile 2018 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 nei confronti del Comune di Racale (LE) con la deliberazione n. 131/PRSP/2015 del 19 maggio 2015;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
- Visto l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 149;
- Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni;



- Viste le pronunce della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 131/PRSP/2015; n. 241/PRSP/2015, n. 109/PRSP/2016, n. 165/PRSP/2016, n. 78/PRSP/2017 e n. 147/2017 con le quali è stata avviata e sottoposta a conseguente attività di controllo la procedura di dissesto guidato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011;
- Vista la nota del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Racale (LE) pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 03/04//2018 prot. CdC n. 926, con la quale è stata trasmessa la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2018 recante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 51/2018 del 17/04/2018 che ha fissato per il giorno 20/04/2018 la camera di consiglio della Sezione;

Udito il magistrato relatore, P.Ref. Rossana De Corato.

Ritenuto in

#### **FATTO**

Questa Sezione, con la deliberazione n. 131/PRSP/2015 in data 19 maggio 2015, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 e dall'art. 148-bis del D.Lgs 267/2000, accertava l'esistenza di squilibri economico finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario a causa della presenza di una consistente massa debitoria alla quale l'Ente non riusciva a fare fronte neppure con il pieno ricorso all'anticipazione di tesoreria e con l'accesso all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013. Con medesima pronuncia specifica, la Sezione disponeva, al fine di porre rimedio alle descritte irregolarità e situazioni di squilibrio, l'adozione ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 e dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, di un piano di rientro dalla situazione debitoria, la restituzione dell'anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati per spese correnti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Racale approvava, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 149/2011, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, il piano di rientro finanziario avente durata sino al 31 dicembre 2017.

Con pronuncia n. 241/PRSP/2015, la Sezione accertava la congruità del piano di rientro adottato ed aggiornato dal Comune di Racale, quale prima misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario, e rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive adottate, nonché di quelle da adottarsi per superare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, alle date previste per il monitoraggio annuale e infrannuale.

Conseguentemente, con deliberazione n. 109/PRSP/2016, la Sezione procedeva al



controllo delle attività autocorrettive intraprese dal Comune di Racale al 31 dicembre 2015; con successiva deliberazione n. 165/PRSP/2016, la Sezione accertava il parziale adempimento delle misure correttive intraprese sino al 30 giugno 2016 e con deliberazione n. 78/PRSP/2017 accertava il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ed il parziale adempimento fino al 31 dicembre 2016. Infine, con pronuncia n. 147/PRSP/2017 la Sezione confermava il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di rientro ed il parziale adempimento fino al 30 giugno 2017.

La Sezione rilevava, inoltre, che l'ente aveva cancellato in sede di rendiconto 2015, i residui passivi derivanti dalle quote di ammortamento dell'anticipazione di liquidità; tale rilievo, unitamente alla mancata costituzione di un fondo corrispondente ai residui passivi eliminati ed all'esiguità delle somme vincolate ed accantonate (per FCDE ed altri vincoli) a valere sull'avanzo di amministrazione 2015, aveva ampliato notevolmente ed indebitamente la capacità di spesa del comune, occultando la sussistenza di un grave disavanzo di amministrazione.

Analoghi rilievi erano stati formulati in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario che era stata compiuta senza aver provveduto all'apposizione, a qualsiasi titolo, di alcun vincolo e/o accantonamento sul risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

L'ente aveva registrato un avanzo di amministrazione esiguo sia al 31 dicembre 2014 ove risultava essere di € 13.132,63, che al 1° gennaio 2015, dove la parte disponibile (nonché il coincidente avanzo di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario) ammontava a soli € 20.721,19.

Anche i dati acquisiti in relazione al risultato di amministrazione a rendiconto 2016, dimostravano che il Comune di Racale non aveva adempiuto all'obbligo di accantonare interamente l'importo corrispondente alle quote di ammortamento per l'anticipazione di liquidità. Infatti, lo stesso ente aveva dichiarato di aver accantonato l'importo "non congruo" di € 200.000,00.

Conclusivamente, la Sezione aveva ritenuto che il Comune di Racale versa *"...quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 2015, in una grave quanto consolidata crisi finanziaria che è stata gestita senza far venire in emersione la situazione di reale e notevole disavanzo. Tali considerazioni inducono il Collegio a ritenere che le rilevanti difficoltà registrate nell'adozione delle misure correttive programmate nel piano di rientro, siano state anche determinate da previsioni di bilancio incongrue che hanno contabilmente ignorato la situazione di effettivo disavanzo in cui versa il comune. In altri termini, le previsioni di spesa effettuate dal Comune di Racale nei bilanci 2015, 2016 (e probabilmente 2017), sono state illegittimamente ampliate a causa della mancata o scorretta apposizione dei vincoli e degli accantonamenti ex lege da effettuare sul risultato di amministrazione. Tale analisi spiegherebbe anche i*



*motivi per cui l'ente, nonostante il massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria, non riesce assolutamente a fronteggiare la notevole debitoria di bilancio e fuori bilancio, né il trend sembra registrare alcun margine di miglioramento..."* (cfr. deliberazione n. 147/PRSP/2017).

Con nota del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Racale, pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 03/04/2018 prot. CdC n. 926, è stata trasmessa la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2018, immediatamente esecutiva, recante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e ss. del Tuel.

Considerato in

### **DIRITTO**

Secondo il dettato dell'art. 243 bis, comma 1, del Tuel, gli enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il secondo periodo del su richiamato art. 243 bis, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D. L. 6/03/2014 n. 16 convertito dalla L. 2/05/2014 n. 68, prevede che la predetta procedura di riequilibrio non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione di dissesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Il comma 3 del predetto art. 243 bis del Tuel aggiunge che: *"il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo"*.

Osserva, infatti, il Collegio che la disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 prevede tre fasi: la prima che può trarre origine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su richiamata L. n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato e che evidenzia comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario; in tal caso la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna all'ente locale un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive; la seconda fase con la quale la Sezione regionale di controllo, verifica l'adozione, entro il termine assegnato, delle



necessarie misure correttive, e che può concludersi con una mera presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e del venire meno delle situazioni di squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Infine, può verificarsi una terza ed ultima fase in cui la Sezione regionale di controllo accerta, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli atti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto cui all'articolo 244 del Tuel.

Allo stato attuale, risultano completate le prime due fasi posto che, questa Sezione, con deliberazione n. 131/PRSP/2015 invitava l'Ente ad adottare un piano di rientro dalla situazione debitoria e specifiche misure correttive, con successiva deliberazione n. 241/PRSP/2015 accertava la congruità del piano di rientro adottato ed aggiornato dal Comune di Racale, quale prima misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario, e rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive adottate, nonché di quelle da adottarsi per superare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, alle date previste per il monitoraggio annuale e infrannuale. Successivamente procedeva, al termine di ogni semestre, alle attività di controllo sullo stato di attuazione delle predette misure correttive.

Ritiene, quindi, il Collegio che la procedura avviata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 debba essere sospesa potendo l'Ente avvalersi del disposto normativo di cui all'art. 243 bis, secondo periodo, del Tuel che, nella versione novellata dal D. L. n. 16/2014, consente il ricorso alla procedura di riequilibrio sino a quando non sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto.

La Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del Tuel (così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 888, lett. a della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, l'Ente è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Il Collegio ritiene, inoltre, utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, del Tuel, la mancata presentazione del piano entro il predetto termine di 90 giorni, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al



Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Conseguentemente, in presenza delle su esposte condizioni contemplate dal comma 7 dell'art. 243 quater, per le quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2012, non si potrebbero rinnovare i passaggi procedurali già definiti e la procedura riprenderebbe il suo corso (Sezione Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2013/QMIG).

**P. Q. M.**

La Sezione, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del Tuel:

- sospende la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 fino all'estinzione della procedura di riequilibrio.
- Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Preposto al Servizio di supporto:
  - 1) al Prefetto della Provincia di Lecce;
  - 2) alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e per essa alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - 3) al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Racale;
  - 4) all'Organo di revisione del Comune di Racale, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2018.

Il Relatore  
Rossana De Corato

Il Presidente  
Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 20 APR. 2018

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Maria Luce Sciannameo

*Maria Luce Sciannameo*

